

# **Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare**

**(Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl)**

## **Modifica del 18 giugno 2004**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 1° marzo 2004<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 12 marzo 2004<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

L'ordinanza del 3 ottobre 2003<sup>3</sup> sull'amministrazione parlamentare è modificata come segue:

*Titolo prima dell'art. 16a*

### **Sezione 7: Diritto di polizia**

*Art. 16a* Tessere di accesso

<sup>1</sup> Chi intende accedere al Palazzo del Parlamento deve essere in possesso di una tessera di accesso.

<sup>2</sup> Vi sono due tipi di tessere di accesso:

- a. le tessere di accesso permanenti, fornite alle persone che lavorano o entrano regolarmente nel Palazzo del Parlamento;
- b. le tessere di accesso giornalieri, fornite alle persone che entrano nel Palazzo del Parlamento per singoli giorni.

<sup>3</sup> Le richieste di tessere di accesso permanenti devono essere rivolte al centro di autorizzazione del Dipartimento, della Cancelleria federale o dei Servizi del Parlamento. Le tessere sono rilasciate dal servizio del Parlamento incaricato della sicurezza.

<sup>4</sup> Le richieste di tessere di accesso giornalieri devono essere rivolte al servizio del Parlamento incaricato della sicurezza. Le tessere sono rilasciate da questo servizio.

<sup>1</sup> FF **2004** 1415

<sup>2</sup> FF **2004** 1421

<sup>3</sup> RS **171.115**

*Art. 16b*      Dati e protezione dei dati

<sup>1</sup> Chi intende chiedere una tessera di accesso permanente è tenuto a fornire al centro di autorizzazione i dati seguenti:

- a. cognome e nome;
- b. funzione;
- c. indirizzo;
- d. numero AVS;
- e. fotografia.

<sup>2</sup> I centri di autorizzazione verificano l'esattezza dei dati di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Chi intende chiedere una tessera di accesso giornaliera è tenuto a fornire al servizio incaricato della sicurezza i dati seguenti:

- a. cognome e nome;
- b. indirizzo;
- c. numero di un documento di legittimazione ufficiale o di una tessera di legittimazione del personale della Confederazione.

<sup>4</sup> I dati di cui ai capoversi 1 e 3 sono conservati dal servizio incaricato della sicurezza:

- a. per la durata dell'autorizzazione di accesso e per un anno a decorrere dalla scadenza della stessa, in caso di tessere di accesso permanenti;
- b. per un anno, in caso di tessere di accesso giornalieri.

<sup>5</sup> Solo il servizio incaricato della sicurezza ha accesso ai dati raccolti.

<sup>6</sup> I dati relativi agli spostamenti delle persone nel Palazzo del Parlamento non sono elaborati, tranne che in casi di emergenza. Sono cancellati al più tardi 30 giorni dopo essere stati rilevati.

<sup>7</sup> Il segretario generale dell'Assemblea federale può permettere che la tessera di accesso del personale dei Servizi del Parlamento sia impiegata per altri scopi, in particolare per la registrazione delle ore lavorative.

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2004

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 18 giugno 2004

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker